



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)

Approvato con:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 21 maggio 2014, entrato in vigore in data 1 gennaio 2014

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 27 novembre 2014
- deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18 febbraio 2019

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ledro dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.A – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3.A – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Art. 4.A – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. La Giunta comunale può altresì nominare responsabili differenti per singoli tributi componenti l'Imposta Unica Comunale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 5.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 6.A - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Art. 7.A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4.A comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
8. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
9. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
12. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 8.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 9.A – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

CAPITOLO B - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

Art. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 2.B – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 3.B – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:
 - a. per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c. per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 4.B – Soggetti passivi

- 1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a. Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
 - b. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - d. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d’abitazione, ai sensi dell’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;
 - e. gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall’art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 5.B – Base imponibile

- 1. L’imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
- 2. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
 4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.
 6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 6.B – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero

dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 7.B – Aliquote e detrazione di imposta

1. Le aliquote e le detrazione di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale.

Art. 8.B - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Nel caso in cui il Comune deliberi una aliquota maggiore allo 0,76%, il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art. 9.B - Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a. all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in virtù del quale rientrano tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento;
 - i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 6. Ai sensi dal combinato disposto dalla Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 1 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i), sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222;

7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 10.B – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 11.B – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 12.B – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto

- anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
 3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del Modello di Dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
 4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
 5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
 6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 13.B - Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici

tributi, nonché tramite apposito bollettino, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 14.B – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 15.B – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale ad euro 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO C - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 1.C – Oggetto

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.

Art. 2.C Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3.C – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel precedente art. 5.B.

Art. 4.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'art. 3.B.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti

di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 5.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 5.C – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille.
2. Ai sensi dell'art. 21 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, per l'anno 2014, l'aliquota massima per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, è fissata nella misura dell'1 per mille. Sempre ai sensi della citata disposizione provinciale, dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari a euro 50,00. Per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria
3. Il Comune può provvedere, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento o negli altri termini previsti dall'art. 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. Ai sensi dell'art. 21 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 sono assimilate ad abitazione principale:
 - a. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - c. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5. Le assimilazioni di cui comma precedente competono per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte della norma e unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
6. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
7. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.C – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 21 bis della legge provinciale locale 15 novembre 1993, n. 36, per l'anno 2014, sono esenti:
 - a. gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b. gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
 - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
 - d. gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ad eccezione:
 - 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la

- fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300,00 euro;
- 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
- e. gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.

Art. 7.C – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato A) del presente regolamento con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Con la delibera di determinazione delle aliquote TASI, saranno aggiornati annualmente i predetti costi, che potranno essere anche integrati con eventuali nuove voci di spesa stanziata in bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali.

Art. 8.C – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Catasto.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 9.C – Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 10.C – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale ad euro 6,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 8,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO D - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Art. 2.D - Presupposto

1. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3.D – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria .
2. Il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella dell'intavolazione della successione, qualora gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica sono stati inferiori ai 20 Kwh.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4.D – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
 - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

- Utenze non domestiche
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 38, comma 2, del presente regolamento;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6.D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfaitaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20.D e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. In attuazione dell'art. ,1 comma 649, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate le categorie di cui all'allegato 1, tabelle 3a e 4a, del DPR 158/99, con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Cat.	Cod. Tributo	Attività
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione
21	WW0	Attività artigianali di produzione di beni specifici

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

5. Gli immobili di cui al precedente comma 4 sono soggetti alla tassazione se destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, salvo che il processo non preveda la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.
6. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata ad eventuali riduzioni/esclusioni dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici rientranti.
7. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 7.D – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da

altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 8.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9.D – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30/12/2005.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, si stabilisce in 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali l'agevolazione riconosciuta alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

5. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,30
4	2,90
5	2,90
6 o più	3,40

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	KC Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,30
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,51
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,43
7	A00	Alberghi con ristorante	1,60
8	AA0	Alberghi senza ristorante	1,08
9	X00	Case di cura e riposo	1,25
10	XX0	Ospedali	1,29
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
12	U00	Banche e istituti di credito	0,61
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,44
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48

18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista	1,03
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	7,17
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,74
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	5,21
30	DD0	Discoteche, night club	1,48

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	KD Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2	TT0	Cinematografi e teatri	2,50
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	CC0	Stabilimenti balneari	4,16
6	E00	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	A00	Alberghi con ristorante	13,45
8	AA0	Alberghi senza ristorante	8,88
9	X00	Case di cura e riposo	10,22
10	XX0	Ospedali	10,55
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
12	U00	Banche e istituti di credito	5,03
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	11,74
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista	12,12
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista	8,48
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	M00	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	58,76

28	I00	Ipermercati di generi misti	22,45
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	42,74
30	DD0	Discoteche, night club	12,12

6. L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 27 della tariffa del tributo per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto) deve intendersi limitata alle attività indicate qualora in esse vi si svolga prevalentemente la vendita al dettaglio.

Art. 10.D – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 11.D – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 9 .D del presente regolamento.
2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità

immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 12.D – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20.D, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
5. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. Sono escluse da

tale applicazione le abitazioni di superficie inferiore o uguale a metri quadri 40 per le quali il numero degli occupanti viene fissato pari a quattro, qualora il nucleo familiare risultante all'anagrafe sia superiore.

6. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
7. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, nonché per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.), vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3 (desunto dal nucleo familiare medio risultante nel comune arrotondato per eccesso). Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente richiesta di residenza, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma 7 si applicano anche per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

Art. 13.D – Obbligazione tributaria

1. Ai fini nell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

Art. 14.D – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- a) Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo;
- b) alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, nella vicinanza della propria attività/abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo;
- c) le riduzioni di cui alle precedenti lettera a) e b) hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale viene attestato che verrà praticato il

compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 15.D – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 9.D. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Per le segherie e le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta a tributo il 40 % della superficie utilizzata, previa dichiarazione IUC iniziale e successiva attestazione dell'effettivo riutilizzo dello scarto, quest'ultima da presentare annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi precedenti né con quella prevista dall'articolo 6.D comma 2.
4. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, ad eccezione di quella prevista dal comma 3, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 16.D – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 25 %;
 - b) ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato

- d'uso, nella misura del 66,67% (2/3). Per i cittadini iscritti all'AIRE che non rientrano in quanto previsto nel precedente capoverso, la riduzione è pari al 15%;
- c) per le abitazioni turistiche locate per periodi inferiori a 7 mesi da persone fisiche residenti nel Comune, con nucleo familiare superiore a 2 componenti, nella misura del 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune, nella misura del 25 %. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni (libere e non occupate stabilmente), appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza;
 - e) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60%¹.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 17.D – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L.P. 8/1997, nella misura del 100 %;
 - b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100% del tributo giornaliero;
 - c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30%;
 - d) locali dati in uso dal Comune ad associazioni senza scopo di lucro, nella misura del 100%;
 - e) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30%. Alla giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - f) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura del 30%;
 - g) nei nuclei familiari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalità riconosciuta pari al 100%, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nella misura del 30%;

¹ Lettera e) comma 1 art. 16.D modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 27 novembre 2014.
Comune di Ledro – Provincia Autonoma di Trento
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

- h) Forze armate, Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, nella misura del 10%.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 18.D – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli 14.D e 16.D e dalle lettere c), d), e), f) e g), del comma 1 dell'articolo 17.D sono cumulabili ma non possono comunque superare l'80%.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 14.D e 16.D, dalle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 17.D e l'esenzione prevista all'articolo 6.D hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 20.D. La riduzione prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 17.D ha valore dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
3. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 20.D.

Art. 19.D – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale ad euro 12,00.

Art. 20.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare fatto salvo per quanto previsto al secondo periodo di cui al precedente art. 12.D, comma 4 (anziani ricoverati in una casa di riposo) nel caso l'istituto sia situato in Comune diverso da quello di residenza.
4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC di cui al capitolo A, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
 - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.
 - Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto.
 7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 21.D – Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate. Nel caso di mancato versamento alle scadenze prefissate la richiesta di versamento sarà notificata a mezzo posta raccomandata o messo notificatore con il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento per effettuare il versamento con l'addebito delle spese di notifica sostenute.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate scadenti il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo e il 31 marzo dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 22.D – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale ad euro 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuo dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 23.D – Verifiche e controlli

1. Fatto salvo quanto già previsto nella disciplina generale del tributo di cui al capitolo A, tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino bancario freccia o modello di pagamento unificato o disposizione permanente di addebito bancario.

CAPITOLO E - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1.E - Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 57 di data 12/9/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

Art. 2.E – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento.
3. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alla deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 1130 del 25 giugno 1998 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi

Art. 3.E – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO

SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi indivisibili

Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Voci di spesa	Custodia forestale	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale		149.100,00
	Competenze lorde personale	113.000,00	
	Competenze accessorie personale	1.600,00	
	Contributi, oneri previdenziali e assistenziali	34.500,00	
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		9.150,00
	Acquisti di materie prime e/o beni di consumo	1.800,00	
	Acquisti diversi	100,00	
	Fornitura vestiario	250,00	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.000,00	
	Spese di funzionamento veicoli		
03	Prestazione di servizi		8.850,00
	Spese di funzionamento veicoli	500,00	
	Telefonia e dati	2.150,00	
	Spese per missioni	500,00	
	Manutenzione altri beni mobili	500,00	
	Manutenzione parco auto	4.000,00	
	Altre spese per servizi	1.200,00	
04	Utilizzo beni di terzi		0,00
05	Trasferimenti		0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00
07	Imposte e tasse		10.400,00
	Imposte e tasse	600,00	
	IRAP	9.800,00	
08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00
09	Ammortamenti di esercizio		0,00
10	Fondo svalutazione crediti		0,00
11	Fondi di riserva		0,00
	TOTALE	euro	177.500,00

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Voci di spesa	Polizia locale	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale		0,00
	Competenze lorde personale		
	Competenze accessorie personale		
	Contributi, oneri previdenziali e assistenziali		
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		0,00
	Acquisti di materie prime e/o beni di consumo		
	Acquisti diversi		
	Fornitura vestiario		
	Combustibili, carburanti e lubrificanti		
	Spese di funzionamento veicoli		
03	Prestazione di servizi		0,00
	Spese per missioni		
	Manutenzione beni demaniali		
	Manutenzione parco auto		
	Manutenzione segnaletica stradale		
	Servizio sgombero neve		
	Altre spese per servizi		
04	Utilizzo beni di terzi		
	Noleggi		0,00
05	Trasferimenti		142.000,00
	Trasferimenti gestione servizio polizia municipale	142.000,00	
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
	Interessi passivi su mutui e prestiti		0,00
07	Imposte e tasse		
	IRAP		0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00
09	Ammortamenti di esercizio		0,00
10	Fondo svalutazione crediti		0,00
11	Fondi di riserva		0,00
TOTALE		euro	142.000,00

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Voci di spesa	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale		272.400,00
	Competenze lorde personale	188.000,00	
	Competenze accessorie personale	20.300,00	
	Contributi, oneri previdenziali e assistenziali	64.100,00	
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		61.800,00
	Acquisti di materie prime e/o beni di consumo	35.000,00	
	Acquisti diversi	3.300,00	
	Fornitura vestiario	4.000,00	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18.000,00	
	Spese di funzionamento veicoli	1.500,00	
03	Prestazione di servizi		170.500,00
	Spese per missioni	500,00	
	Manutenzione beni demaniali	4.000,00	
	Manutenzione parco auto	19.000,00	
	Manutenzione segnaletica stradale	36.000,00	
	Servizio sgombero neve	110.000,00	
	Altre spese per servizi	1.000,00	
04	Utilizzo beni di terzi		30.000,00
	Noleggi	30.000,00	
05	Trasferimenti		0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		28.450,00
	Interessi passivi su mutui e prestiti	28.450,00	
07	Imposte e tasse		16.000,00
	IRAP	16.000,00	
08	Oneri straordinari della gestione corrente		
09	Ammortamenti di esercizio		0,00
10	Fondo svalutazione crediti		0,00
11	Fondi di riserva		0,00
	TOTALE	euro	579.150,00

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Voci di spesa	Illuminazione pubblica e servizi connessi	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale		0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		2.000,00
	Acquisti di materie prime e/o beni di consumo	2.000,00	
03	Prestazione di servizi		276.000,00
	Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	51.000,00	
	Energia elettrica	225.000,00	
04	Utilizzo beni di terzi		0,00
05	Trasferimenti		0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		7.500,00
	Interessi passivi su mutui e prestiti	7.500,00	
07	Imposte e tasse		0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00
09	Ammortamenti di esercizio		0,00
10	Fondo svalutazione crediti		0,00
11	Fondi di riserva		0,00
	TOTALE	euro	285.500,00

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Voci di spesa	Servizi di protezione civile	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale		0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		0,00
03	Prestazione di servizi		0,00
04	Utilizzo beni di terzi		0,00
05	Trasferimenti		38.500,00
	Trasferimenti servizio protezione civile	38.500,00	
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00
07	Imposte e tasse		0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00
09	Ammortamenti di esercizio		0,00
10	Fondo svalutazione crediti		0,00
11	Fondi di riserva		0,00
	TOTALE	euro	38.500,00

Servizi indivisibili			
Previsioni di spesa bilancio 2014			
Intervento	Voci di spesa	Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale		0,00
	Competenze lorde personale		
	Competenze accessorie personale		
	Contributi, oneri previdenziali e assistenziali		
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		36.700,00
	Acquisti di materie prime e/o beni di consumo	9.000,00	
	Acquisti diversi e materiali di pulizia	26.700,00	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.000,00	
03	Prestazione di servizi		248.500,00
	Manutenzione beni demaniali	13.000,00	
	Manutenzione fabbricati ad uso pubblico	1.000,00	
	Manutenzione altri beni mobili	2.000,00	
	Manutenzione verde pubblico e giardini	101.000,00	
	Altre spese per servizi	131.500,00	
04	Utilizzo beni di terzi		2.000,00
	Noleggi	2.000,00	
05	Trasferimenti		3.000,00
	Trasferimenti/contributi	3.000,00	
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		50,00
	Interessi passivi su mutui e prestiti	50,00	
07	Imposte e tasse		0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00
09	Ammortamenti di esercizio		0,00
10	Fondo svalutazione crediti		0,00
11	Fondi di riserva		0,00
TOTALE		euro	290.250,00

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Voci di spesa	Servizio necroscopico	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale		0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		1.000,00
	Acquisti diversi	1.000,00	
	Fornitura vestiario		
	Combustibili, carburanti e lubrificanti		
	Spese di funzionamento veicoli		
03	Prestazione di servizi		48.000,00
	Manutenzione beni demaniali	2.000,00	
	Manutenzione altri beni mobili	500,00	
	Spese di pulizia	500,00	
	Servizio necroscopico cimiteriale	45.000,00	
04	Utilizzo beni di terzi		0,00
05	Trasferimenti		0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		100,00
	Interessi passivi su mutui e prestiti	100,00	
07	Imposte e tasse		0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00
09	Ammortamenti di esercizio		0,00
10	Fondo svalutazione crediti		0,00
11	Fondi di riserva		0,00
	TOTALE	euro	49.100,00

Indice

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

	Pag.
Art.1.A - Oggetto del Regolamento	2
Art.2.A - Presupposto di imposta e composizione	2
Art.3.A - Soggetto attivo	2
Art.4.A - Funzionario responsabile	2
Art.5.A- Riscossione	3
Art.6.A.- Ravvedimento	3
Art.7.A - Accertamento	3
Art.8.A - Rimborsi	4
Art.9.A - Calcolo degli interessi	5

CAPITOLO B – DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

Art. 1.B- Oggetto	6
Art. 2.B - Presupposto dell'Imposta Municipale Propria	6
Art. 3.B - Definizione delle fattispecie imponibili	6
Art. 4.B - Soggetti passivi	7
Art. 5.B - Base imponibile	7
Art. 6.B - Riduzioni della base imponibile	8
Art. 7.B - Aliquote e detrazioni di imposta	9
Art. 8.B - Quota riservata allo stato	10
Art. 9.B - Esenzioni ed esclusioni	10
Art. 10.B - Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricolo	12
Art. 11.B - Assimilazione ad abitazione principale	12
Art. 12.B - Dichiarazione	12
Art. 13.B - Versamento	13
Art. 14.B - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	14
Art. 15.B - Importi minimi	14

CAPITOLO C – DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 1.C - Oggetto	16
Art. 2.C - Presupposto impositivo	16
Art. 3.C - Base imponibile	16
Art. 4.C - Soggetti passivi	16

Art. 5.C - Aliquote e detrazioni	17
Art. 6.C - Esenzioni	18
Art. 7.C - Servizi indivisibili	19
Art. 8.C - Dichiarazione	19
Art. 9.C - Versamento	20
Art. 10.C - Importi minimi	20

CAPITOLO D – DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 1.D – Oggetto	21
Art. 2.D – Presupposto	21
Art. 3.D - Soggetti passivi	21
Art. 4.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani	22
Art. 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani	22
Art. 6.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati	24
Art. 7.D - Determinazione della base imponibile	25
Art. 8.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	25
Art. 9.D - Determinazione delle tariffe del tributo	26
Art. 10.D - Piano finanziario	28
Art. 11.D - Classificazione delle utenze non domestiche	29
Art. 12.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze non domestiche	29
Art. 13.D - Obbligazione tributaria	31
Art. 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	31
Art. 15.D - Riduzione per le utenze non domestiche	31
Art. 16.D - Riduzione tariffarie del tributo	32
Art. 17.D - Altre riduzioni ed esenzioni	32
Art. 18.D - Cumulabilità e decorrenza delle detrazioni	33
Art. 19.D - Tributo giornaliero	33
Art. 20.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	34
Art. 21.D - Versamenti	35
Art. 22.D – Importi minimi	36
Art. 23.D- Verifiche e controlli	36

CAPITOLO E - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1.E - Abrogazioni	38
Art. 2.E - Norme di rinvio	38
Art. 3.E - Entrata in vigore	38

Allegato A)

- Servizi indivisibili

39